

PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA (STREMBO)

Prot. n.

CONVENZIONE

TRA IL PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA E IL COMUNE DI BOCENAGO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNI SENTIERI RICADENTI NELL'AREA A PARCO.

Premessa

Nel territorio del Parco sono presenti molteplici sentieri, suddivisi in sentieri SAT e cioè accatastati negli appositi elenchi provinciali in capo alla SAT stessa ed in sentieri non accatastati in tali elenchi. Un ulteriore tipologia di sentieri presenti nel Parco sono i sentieri "didattico-naturalistici" allestiti dall'Ente Parco il quale periodicamente ne cura la manutenzione.

La numerosità dei sentieri e il loro sviluppo plano-altimetrico ne rende difficoltosa la costante manutenzione sia per il Parco che per altri Enti preposti come la SAT e i Comuni proprietari.

Con riferimento a ciò il Parco ha individuato un elenco di sentieri tra i più significativi da un punto di vista turistico e dunque di fruizione, per i quali ritiene di poter garantire la manutenzione periodica con ciclo quadriennale, in aggiunta ai summenzionati sentieri didattici.

Considerato che il Comune di Bocenago con nota prot. _____ di data (prot. n. _____ dd. _____) ha aderito alla proposta del Parco di partecipare finanziariamente alla manutenzione di alcuni sentieri presenti sul proprio territorio.

Fra i signori:

- ing. Walter Ferrazza, nato a Tione di Trento, il 15 novembre 1974, il quale

interviene ed agisce in rappresentanza del Comune di Bocenago, con sede in Bocenago, Via A. Ferrazza, n. 54, nella sua qualità di Sindaco;

- dott. Roberto Zoanetti, nato a Tione di Trento (TN), il 25 aprile 1959 e domiciliato per la sua carica in Strembo, presso il Parco Naturale Adamello - Brenta, con sede in Strembo, Via Nazionale n. 24, codice fiscale n. 95006040224 il quale interviene ed agisce in rappresentanza dello stesso nella sua qualità di Direttore, pro tempore investito dei poteri di stipulazione dei contratti deliberati dalla Giunta esecutiva dell'Ente medesimo ai sensi dell'art. 14 del Decreto del Presidente della Provincia n. 3-35/Leg. di data 21 gennaio 2010, in conformità alla deliberazione della Giunta esecutiva del Parco n. di data e alle deliberazioni della Giunta Comunale n. di data e n di che hanno autorizzato la stipula del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1

Il Comune di Bocenago, per brevità di seguito denominato Comune come sopra rappresentato, concorda che l'Ente Parco Naturale Adamello -Brenta, in seguito per brevità denominato Ente Parco, si prenda carico della manutenzione ordinaria dei sentieri accatastati in capo alla SAT e non di cui al seguente art. 2.

Art. 2

Elenco sentieri oggetto di intervento

A) Sentieri SAT:

n. SAT	Tratto sentiero	Lunghezza Km.	Giornate/ operaio
350	Passo delle Malghette - Malga Serli	3,4	20
265	Malga di Vigo, Rifugio Malghette, Rifugio Pradalago, Zeledria	7,5	20
201	Palù della Fava -Lago Malghette	3,6	10
	Totale	14,50	50

B) Sentieri accatastati in capo al Parco o da accatastare:

n.	Tratto sentiero	Lunghezza Km.	Giornate/ operaio
B08	Malga Zeledria . Bivio con sentiero Sat 201	0,9	10
P8	Passo delle Malghette - La Valle	2,5	10
	-Totale	3,4	70

Art. 3

Tipologia degli interventi

Il Parco eseguirà di norma un solo intervento di manutenzione ordinaria, nell'arco di validità della presente convenzione, secondo le tipologie indicate nel seguente art. 3. In considerazione del limitato periodo di presenza del Parco per lavori sul sentiero, esula dai compiti del Parco l'assunzione delle responsabilità di cui al successivo art. 6. Il rifacimento di eventuali manufatti di una certa rilevanza tipo passerelle pedonali, ponticelli carrabili, opere di sostegno tipo "bragher", disgaggi, reti o altre opere paramassi, ecc., non rientrano nella manutenzione ordinaria. Tali lavori per poter essere realizzati dovranno essere inseriti tra le opere di manutenzione straordinaria.

L'Ente Parco svolgerà i lavori di manutenzione nel pieno rispetto ed in conformità al proprio manuale tipologico.

Il Parco provvede con mezzi e personale propri alla manutenzione ordinaria della sede di calpestio dei sentieri di cui al precedente art. 2, comprendente:

- sfalcio;
- decespugliamento laterale;
- spietramento;
- regimazione delle acque meteoriche o di superficie, con realizzazione di deviatori taglia - acqua;

- realizzazione di gradini in pietra o in legno;
- rifacimento di staccionate fatiscenti;
- realizzazione di piccole opere in legno o pietra per rendere attraversabili zone umide o rivoli.

Qualunque sia la tipologia di interventi realizzati dal Parco rimane in capo alla SAT per i relativi sentieri l'onere di provvedere, attraverso i volontari delle sezioni o altri incaricati, alla segnatura dei sentieri mantenuti mediante segnaletica orizzontale e verticale. Per i sentieri intestati al Parco la segnaletica sarà curata dal Parco, mentre per i sentieri intestati o non intestati al Comune l'onere è in capo al Comune stesso.

Art. 4

Esecuzione dei lavori

Il Parco esegue gli interventi di cui all'art. 3 nel pieno rispetto ed in conformità alle regole di esecuzione indicate nel volume "SENTIERI SUI MONTI DEL TRENINO" della SAT e nel manuale tipologico dell'Ente Parco nonché nel rispetto della L.P. 15 marzo 1993, n. 8 e successive modifiche.

In merito alla manutenzione ordinaria il Parco eseguirà gli interventi nel rispetto del numero di giornate e delle scelte concordate con il Comune.

Art. 5

Partecipazione finanziaria

Il Comune partecipa alla spesa per la manutenzione, nella misura del 47% del costo effettivo dell'intervento, restando a carico del Parco la quota rimanente, oltre naturalmente agli oneri organizzativi, di progettazione e di Direzione Lavori.

Ai fini del calcolo dell'effettiva spesa che il Comune dovrà versare al

Parco viene applicato un costo di € 89,34 per ogni giornata/operaio di lavoro, comprendente gli oneri di manodopera, ammortamento mezzi, noli, materiali e attrezzature, carburanti, ecc. a fronte di una spesa effettiva sostenuta dal Parco calcolata in € 189,69.

Il Comune contribuisce dunque finanziariamente alla manutenzione ordinaria dei sentieri di cui alla presente Convenzione con la somma di € 1.250,76 annui e per cinque anni per un totale di € 6.253,80. Il versamento di tale somma dovrà avvenire entro il 30 aprile dell'anno successivo alla realizzazione dei lavori sul C/C n. 000001475801 istituito presso l'Agenzia di Pinzolo della UniCredit S.p.A. tesoriere dell'Ente Parco codice IBAN IT52V0200835260000001475801.

Art. 6

Responsabilità

In merito all'insorgere di responsabilità, civili e/o penali, conseguenti al verificarsi di incidenti ai fruitori dei sentieri si precisa quanto segue:

A) Per sentieri SAT:

- a) l'obbligo di custodia e vigilanza sui sentieri in questione rimane in capo alla SAT anche nel periodo di validità della presente convenzione;
- b) per i sentieri oggetto di manutenzione ordinaria il Parco esegue esclusivamente la manutenzione del tracciato (fondo), il decespugliamento, l'eventuale sfalcio, la sramatura, nonché la sistemazione dei deviatori taglia acqua. Eventuali altri interventi quali nuove staccionate, l'ubicazione e le modalità di posa dei cartelli

segnaletici da installare lungo i sentieri, dovranno essere prescritte dalla SAT o dall'Ente proprietario, previo sopralluogo con un loro

- c) rappresentante; il Parco è di fatto mero attuatore degli interventi dal medesimo richiesti;
 - d) a fronte della titolarità dei sentieri in capo alla SAT, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della L.P. 15 marzo 1993 n. 8, la stessa rimane unica custode del patrimonio sentieristico iscritto nell'elenco di cui all'art. 3 della stessa legge ed inserito nel perimetro del Parco. L'Ente Parco segue esclusivamente la manutenzione ordinaria del piano di calpestio, non entrando in merito alla sicurezza del sentiero da frane, crolli di pietre o alberi adiacenti, il cui controllo ed eventuali provvedimenti per la tutela dell'incolumità pubblica rimane in capo alla SAT ponendosi nella posizione di garanzia di protezione e di controllo;
 - e) le responsabilità per eventuali incidenti o infortuni che possano verificarsi a carico degli addetti del Parco, durante i lavori previsti nella presente convenzione rimangono in capo al Parco stesso.
- B) Per Sentieri non accatastati né in capo al Parco né alla SAT :
- a) l'obbligo di custodia e vigilanza sui sentieri in questione rimane in capo all'Ente proprietario anche nel periodo di validità della presente convenzione;
 - b) il Parco esegue esclusivamente la manutenzione ordinaria del piano di calpestio, non entrando in merito alla sicurezza del sentiero da frane, crolli di pietre o alberi adiacenti, il cui controllo ed eventuali provvedimenti per la tutela dell'incolumità pubblica rimane in capo all'Ente proprietario ponendosi nella cosiddetta posizione di garanzia di protezione e di controllo;
 - c) ad eccezione degli interventi di manutenzione del tracciato (fondo), del

decespugliamento, dello sfalcio e della sramatura, nonché della sistemazione dei deviatori taglia acqua, la eventuale costruzione di nuovi muretti o di nuove staccionate, nonché la sostituzione di quelle eventualmente esistenti, la medesima ubicazione e le modalità di posa dei cartelli segnaletici di pericolo, da installare lungo i sentieri, dovranno essere prescritte dal Comune proprietario in quanto l'Ente Parco è di fatto mero attuatore degli interventi al medesimo richiesti;

d) relativamente alla apposizione di cartelli segnaletici, evidenzianti ipotetiche situazioni di pericolo, lungo il sentiero, l'Ente Parco provvederà alla relativa installazione ma le scelte concernenti la loro localizzazione e la tipologia di rischio, da segnalare di volta in volta, vengono operate dal Comune proprietario del sentiero stesso e non dal Parco.

Art. 7

Durata

La presente convenzione ha durata quinquennale e precisamente per gli anni dal 2016 al 2020. Alla scadenza potrà essere rinnovata previo nuovo accordo.

Art. 8

Foro competente

La competenza per ogni controversia sull'interpretazione ed applicazione della presente convenzione è del foro di Trento.

Le parti, tuttavia, si impegnano, ove intervenga contenzioso di ogni specie, a dirimere la vertenza mediante incontri dialettici tra i massimi organi delle due istituzioni.

Art. 9

Registrazione e spese

La presente convenzione, stipulata mediante scrittura privata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Tutte le spese inerenti e conseguenti, se ed in quanto dovute, sono a carico della parte che ne chiede la registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Strembo,

PARCO NATURALE ADAMELLO - BRENTA

Il Direttore

dott. Roberto Zoanetti

Bocenago,

Il Sindaco

ing. Walter Ferrazza